**Regolamento per l’attribuzione dell’attestato di qualità e
di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci**

Approvato
in sede costituente il
15 luglio 2020

**Premessa**

La Legge 4/2013 introduce un sistema di regolamentazione in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi.

Gli **animatori per la gioventù (Youth Worker)** , i **formatori per la gioventù** e gli **animatori socio-educativi** rientrano tra le professioni non ordinistiche e quindi sono regolate dalla Legge 4/2013. Tale norma, all’art. 2, individua un ruolo peculiare per le associazioni professionali e precisamente:

* non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) né scopo di lucro;
* hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
* garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell’associazione;
* promuovono la formazione permanente dei propri iscritti;
* adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo);
* vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.

Le associazioni iscritte nella seconda sezione dell’elenco MISE possono rilasciare **attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci** (Legge 4/2013, artt. 4, 7 e 8).

Tale attestato - che non costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale - è uno strumento a garanzia della qualità dei servizi erogati.

**Articolo 1**

**Identità dell’Associazione**

L'Associazione degli **Animatori per la Gioventù** (anche detti *youth worker*), dei **Formatori per la Gioventù** e degli **Animatori socio-educativi**, di seguito denominata **NINFEA** (*National Informal and Non-Formal Education Association - Associazione Nazionale per l’Educazione Informale e Non Formale*) ha come fine di valorizzare le competenze degli associati e delle associate e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela dell'utenza nel rispetto delle regole sulla concorrenza; senza vincoli di rappresentanza esclusiva.

L'Associazione promuove la professione dell’**Animatore della Gioventù** (anche detto *youth worker*), del **Formatore per la Gioventù** e dell’**Animatore socio-educativo**.

L'Associazione ha sede legale presso la località di residenza del presidente.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione è di natura privatistica, su base volontaria ed opera senza discriminazione di genere. L’associazione pone una continua attenzione all’implementazione di strumenti e meccanismi che garantiscano una reale politica di parità di genere in tutte le sue forme di partecipazione alla vita associativa attiva e un riconoscimento di tutti gli elementi fondamentali per un approccio *gender sensitive*.

**Articolo 2**

**Natura della attestazione di qualità**

L'attestato rilasciato da NINFEA ai membri dell’Associazione nell’esercizio della propria professionalità garantisce all’utenza:

* il possesso dei requisiti di accesso definiti dal presente Regolamento;
* il rispetto del codice deontologico dell’Associazione;
* l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

L’associazione garantisce la tutela dell’utente attraverso un apposito sportello per la cittadinanza, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 4/2013.

L’attestazione può essere effettuata ad una o più delle seguenti categorie:

* animatore e animatrice per la gioventù,
* formatore e formatrice per la gioventù,
* animatore e animatrice socio-educativo.

L’attestazione ha valore fino al 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia il momento in cui viene richiesta.

**Articolo 3**

**Requisiti di accesso alla certificazione per soci professionisti**

Possono ottenere l’attestato di qualità dei servizi tutti coloro che fanno parte dell’associazione e che, al momento della richiesta, siano in regola con il versamento della quota di iscrizione dell’anno in corso e siano in possesso dei seguenti requisiti:

* nel caso di prima iscrizione, aver raggiunto almeno 110 punti nella griglia di autovalutazione inviata al momento della richiesta mediante l’invio di idonea documentazione che attesti sia l’esperienza lavorativa sia quella formativa.
* Per gli anni successivi al primo, avere partecipato ad attività di aggiornamento professionale inerente ogni specifico profilo professionale per cui si fa richiesta per almeno 24 crediti nell’anno precedente la richiesta di attestazione, da dimostrare attraverso. titoli accademici valutati dalla Commissione Scientifica e validati dal Consiglio Direttivo, corsi di formazione, attestati di partecipazione a laboratori, convegni, seminari organizzati dall’associazione.
* I crediti sono assegnati nel rapporto di un credito per ogni ora di formazione certificata.

Nel caso di convegni saranno accreditati un massimo di 6 crediti per una intera giornata di lavori.

**Articolo 4**

**Diritti e doveri dei soci titolari di attestazione di qualità dei servizi**

In aggiunta alle norme statutarie previste per mantenere lo status di soggetto membro dell’Associazione, il/la professionista con attestazione di qualità è tenuto:

* a seguire le attività di formazione e aggiornamento professionale secondo quanto previsto dalle prescrizioni minime del presente Regolamento;
* ad operare con correttezza, autonomia e responsabilità deontologica nei confronti dell’utenza;
* a rispettare le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto del codice deontologico.

**Articolo 5**

**Procedura per l’ottenimento dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci**

Il socio che richiede l’attestato dovrà richiederlo mediante mail indirizzata alla segreteria dell’Associazione.

L'Attività di istruttoria viene espletata dal Comitato Scientifico e comunicato al consiglio direttivo che ne delibera l’esito positivo o negativo entro trenta giorni dalla richiesta.

**Articolo 6**

**Modalità per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale**

La competenza relativa al controllo dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale prevista dal presente Regolamento è demandata al Consiglio Direttivo.

Ai fini dell’adempimento dell’aggiornamento professionale obbligatorio, il socio richiedente l’attestazione o il suo rinnovo deve dimostrare di aver conseguito almeno 24 crediti formativi nell’anno precedente la richiesta di attestazione:

* sono automaticamente riconosciute valide le attività istituzionali e i laboratori dell’Associazione secondo le modalità definite dall’apposito Regolamento e preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo;
* sono riconosciute valide, ai fini della formazione, le attività e i convegni ai quali il Consiglio Direttivo abbia concesso il patrocinio o l’uso del logo dell’Associazione;
* Il Comitato Scientifico può validare anche tutte le altre proposte formative che i soci hanno frequentato sulla base di debita documentazione, così come dettagliato nel punto precedente.
* sono, altresì, riconosciute valide le attività formative esterne (convegni, corsi, seminari, laboratori, master, ecc) riconosciute idonee dal Consiglio Direttivo in coerenza con i principi e le finalità dell’Associazione.

Il riconoscimento della validità di attività formative esterne per il conseguimento dei crediti può essere richiesto sia *ex ante*, sia *ex post*, trasmettendo al Consiglio Direttivo tutta la documentazione inerente. Potrà essere richiesto un costo di istruttoria.

